



COMUNE DI MODENA

N. 221/2020 Registro Deliberazioni di Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SEDUTA DEL 15/05/2020

L'anno 2020 il giorno 15 del mese di maggio alle ore 12:00 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Assente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Presente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Pinelli Roberta.

Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 221

COMPARTO PEEP 60 SALVO D'ACQUISTO EST - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA AL SIG. V.F. DI UN ALLOGGIO SITO A MODENA, IN VIA P. BORSELLINO N. 220 INT. 13, DI PROPRIETA' DELLA COOPERATIVA EDILIZIA SALVO D'ACQUISTO SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 08.11.2018 ad oggetto: “Comparto PEEP 60 Salvo D'Acquisto Est - Immobili della Cooperativa edilizia "Salvo D'Acquisto Società cooperativa" in liquidazione con sede in Modena - Definizione e approvazione atto integrativo della convenzione per il superamento del vincolo alla locazione permanente in applicazione degli artt. 21 e 22 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33/2018”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 89 del 21.01.2019 ad oggetto: “Atto integrativo della convenzione da stipulare con la Cooperativa edilizia "Salvo D'Acquisto Società cooperativa in liquidazione", per l'attribuzione della facoltà di alienazione degli alloggi siti a Modena, in via Paolo Borsellino, nn. 177, 220, 223 e 233. Determinazione a trattare”;

Vista la convenzione stipulata in data 07.02.2019, a ministero notaio dott. Alessandro Frigo rep. n. 116583/33870 tra il Comune di Modena e la Cooperativa Edilizia S. D'Acquisto Soc. Cooperativa in liquidazione;

Visto, in particolare, l'articolo n. 2 della convenzione medesima, che riconosce alla Cooperativa Edilizia S. D'Acquisto Soc. Cooperativa in liquidazione la facoltà di vendere singolarmente gli alloggi a soggetti diversi dagli attuali soci assegnatari residenti, alle seguenti condizioni:

- la Cooperativa dovrà versare al Comune di Modena un contributo perequativo determinato, ai sensi della "Tabella A", allegata al vigente Regolamento per l'edilizia convenzionata e agevolata, in misura pari al 10% del prezzo massimo di cessione delle singole unità immobiliari calcolato alla data di presentazione della richiesta;
- le unità immobiliari cedute in proprietà ai sensi del presente articolo saranno assoggettate al regime ordinario degli alloggi P.E.E.P. senza vincoli di destinazione.

Vista l'istanza prot 51441 del 20/02/2020 presentata ai sensi del già citato art. 4, comma 1, lettera a), della suddetta convenzione;

Accertato che è stato corrisposto il contributo perequativo, a favore del Comune di Modena, determinato, ai sensi della "Tabella A", allegata al vigente Regolamento per l'edilizia convenzionata e agevolata, in misura pari al 10% del prezzo massimo di cessione delle singole unità immobiliari calcolato alla data di presentazione della richiesta, come da quietanza del 27/04/2020 posta agli atti del Settore.

Visto l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Vista la proposta del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e Politiche abitative, Ing. Michele Tropea, in forza dell'atto del Sindaco di attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali prot. 313445 del 23/10/2019 e all'atto di delega prot. n. 326722 del 04/11/2019 della Dirigente del Settore Ing. Maria Sergio.

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e Politiche abitative, ing. Michele Tropea, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che, vista l'assenza della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana, ing. Maria Sergio, si considera superata la richiesta di sottoscrizione del visto di congruità, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera

- di autorizzare la Cooperativa Salvo D'Acquisto Società Cooperativa ad alienare al sig. V.F., in possesso dei requisiti di cui alle premesse del presente atto, l'alloggio e le rispettive pertinenze, al prezzo massimo di cessione aggiornato alla data della richiesta di acquisto, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

LOTTO 5a - EDIFICIO O - Via P. Borsellino, 220 - Modena								
alloggio		Identificativi catastali				Prezzo max di cessione attualizzato	Contributo perequativo	Data quietanza contributo perequativo
Sigla	Int.	Fg.	Mapp.	sub				
				alloggio	garage			
000C0404	13	201	364	21	23	€ 151.423,59	€ 15.142,36	27/04/2020

- di stabilire che nel contratto di compravendita degli alloggi di cui sopra, siano inserite le seguenti clausole, come disposto dalla delibera di Consiglio comunale n. 75 del 08.11.2018 sopra richiamata:

“Ai sensi del Regolamento per l'edilizia convenzionata e agevolata, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2018, tutti i rogiti aventi ad oggetto le unità immobiliari da vendere singolarmente, compresi i rogiti che saranno stipulati dai successivi aventi causa, dovranno riportare per esteso, in un'apposita sezione, la presente disposizione e le seguenti clausole (dal n. 1 al n. 11).

1) La Parte alienante dichiara e la Parte acquirente dà atto di conoscere che l'immobile di cui alla presente compravendita è compreso nel piano per edilizia economica e popolare, formato ai sensi della Legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, e costruito su area concessa in diritto di superficie dal Comune di Modena, con scadenza al 7.2.2107, mediante convenzione stipulata tra il Comune medesimo e la Società denominata “Sar.Mar. S.p.a.”, con sede a Verona, a Ministero Notaio Dott. Alessandro Frigo, in data 23.09.2008, Repertorio n. 102895-25700, registrata a Modena il 25.09.2008 al n. 17701/IT e trascritta a Modena il 25.09.2008 al n. 17736 r. part.

All'uopo la Parte acquirente dichiara di conoscere e di accettare la suddetta convenzione e, in particolare, le clausole e le condizioni tutte contenute nella presente sezione.

2) Fino alla scadenza del quinto anno dalla data di stipula del rogito di compravendita e' fatto obbligo al proprietario di abitare l'alloggio personalmente, fatta salva l'autorizzazione del Comune di Modena per sopravvenuti e comprovati motivi. Il proprietario è tenuto a mantenere/trasferire la propria residenza presso l'alloggio acquistato.

3) Fatto salvo quanto sopra stabilito, in caso di compravendita dell'unità immobiliare dovranno osservarsi le seguenti disposizioni.

a) L'acquirente dell'alloggio dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito elencati:

= avere cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente;

= avere residenza o sede dell'attività lavorativa nel Comune di Modena;

= trovarsi esso stesso e i componenti il proprio nucleo familiare nelle condizioni di impossidenza, come definita dalla successiva clausola n. 4).

= essere esso stesso e i componenti il proprio nucleo familiare in possesso dei requisiti di moralità, come definiti alla successiva clausola n. 7).

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. li 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai fini della presente clausola si considera nucleo familiare la famiglia anagrafica dall'acquirente.

b) L'alloggio, oggetto della presente compravendita, potrà essere venduto solo a persone fisiche non esercenti attività imprenditoriale nel campo immobiliare, ovvero a Associazioni ed Enti del terzo settore, iscritti nel registro unico nazionale di cui al D.lgs. n. 117/2017: "Codice del terzo settore a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b, della L. 6 giugno 2016, n. 106". La vendita a favore di detti ultimi soggetti dovrà essere previamente autorizzata con Deliberazione della Giunta Comunale.

c) Prima della stipula del contratto di compravendita dovrà essere richiesto al Comune di Modena apposito atto di determinazione del prezzo massimo di cessione dell'unità immobiliare, che verrà rilasciato entro il termine di 60 giorni.

Tale prezzo sarà stabilito come somma degli importi di ogni singola rata di corrispettivo, versata per l'acquisto dell'immobile, e dei costi sostenuti per le opere di miglioria, eventualmente apportate, debitamente documentati, aggiornati in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale nazionale dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi tra il quarto mese antecedente la data di ogni singolo pagamento e il quarto mese antecedente la determinazione del prezzo massimo di cessione.

In caso di ritardo nella pubblicazione dell'indice ISTAT, l'inizio e la fine del periodo di riferimento saranno opportunamente retrodatati in eguale misura.

d) Il suddetto prezzo massimo di cessione sarà diminuito applicando un coefficiente di deprezzamento determinato, in base all'età dell'edificio, con decorrenza dalla data del rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, secondo la seguente tabella:

- fino al 5° anno: 0 (zero);

- dal 6° al 10° anno: fino al 5%;

- dall'11° al 20° anno: fino al 10%;

- dal 21° al 30° anno: fino al 20%;

- oltre il 30° anno: fino al 30%.

Il suddetto prezzo massimo di cessione dell'unità immobiliare dovrà essere nuovamente determinato dal Comune in corrispondenza a interventi di ristrutturazione, restauro, ricostruzione per i quali sia stato rilasciato Permesso di costruire o presentato altro titolo abilitativo ai sensi di legge.

e) Per il trasferimento della proprietà dell'unità immobiliare non dovrà essere pattuito un prezzo superiore a quello fissato dal Comune di Modena nell'atto di determinazione del prezzo massimo di cessione.

f) Al contratto di compravendita dovrà essere allegato l'atto suddetto.

g) Entro 90 giorni dalla stipula dovranno essere comunicati al Comune di Modena (Settore Pianificazione territoriale e Rigenerazione urbana) gli estremi del rogito di compravendita.

4) E' considerato impossidente colui che non abbia la proprietà di altri immobili ad uso residenziale.

E' altresì considerato impossidente:

= il proprietario di un alloggio sito sul territorio della Provincia di Modena e non più adeguato alle esigenze della famiglia, qualora, prima della richiesta dell'atto di determinazione del prezzo massimo di cessione, lo abbia concesso in godimento al Comune di Modena, a "Agenzia Casa" o altro soggetto pubblico o partecipato (Cambiamo, ACER, ecc.), per almeno 10 anni con contratto di locazione a canone non superiore ai valori medi previsti dagli Accordi Territoriali, ridotto del 20%.

Detta facoltà non è riconosciuta al proprietario di alloggio che si collochi in classe energetica F o G, fatto salvo l'impegno ad eseguire interventi di miglioramento energetico o fatto salvo il ricorso allo strumento disciplinato dall'art. 15 del regolamento per l'edilizia Convenzionata e Agevolata (c.d. Repair Home).

= il proprietario o comproprietario di non più di un bene immobile ad uso residenziale sito in Comuni diversi da Modena il cui valore catastale sia inferiore ai 60.000 euro (il bene non dovrà comunque appartenere alle categorie catastali A1, A8, A9: beni di lusso);

= il nudo proprietario di patrimonio immobiliare ad uso residenziale qualora titolare dell'usufrutto sia un parente sino al secondo grado e l'atto costitutivo sia stato trascritto da almeno due anni alla data della richiesta dell'atto di determinazione del prezzo massimo di cessione;

= il coniuge separato che non abbia la disponibilità dell'alloggio a causa del provvedimento di assegnazione del giudice;

= l'erede o il legatario a condizione che l'immobile non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9 (beni di lusso).

L'impossidenza deve permanere per almeno 10 anni.

5) Il Comune di Modena potrà esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto dell'unità immobiliare anche in favore di soggetti designati o presenti nelle proprie graduatorie di assegnazione. L'esercizio di tale diritto dovrà intervenire entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di richiesta dell'atto di determinazione del prezzo massimo di cessione. Entro 30 giorni dall'esercizio del suddetto diritto, il Comune di Modena, o il soggetto designato, sarà vincolato a stipulare, su richiesta della controparte, il contratto di trasferimento.

6) Fatto salvo quanto previsto alla clausola n. 2, in caso di locazione dell'unità immobiliare dovranno essere adempiuti i seguenti obblighi:

a) Dovrà essere richiesto al Comune di Modena apposito atto di determinazione del canone massimo di locazione, comunicando, contestualmente, le generalità del futuro conduttore.

Il Comune di Modena, con tale atto, fisserà il canone massimo di locazione in misura pari al 4% del prezzo massimo di cessione dell'unità immobiliare, calcolato ai sensi della precedente clausola n.3).

b) In caso di alloggio completamente ammobiliato, il canone di locazione di cui sopra potrà subire un aumento non superiore al 10%.

In caso di alloggio semi arredato l'aumento non potrà superare il 5%.

Per le definizioni di "completamente" arredato e "semi arredato" si rinvia agli accordi territoriali, stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3, della L. n. 431/1998.

Il canone determinato dal Comune non è comprensivo delle spese condominiali e degli altri oneri posti dalla legge a carico del conduttore.

Le aggiuntive spese condominiali dovranno essere documentate dal proprietario e sottoposte al controllo del conduttore.

c) Il locatore non dovrà esigere un canone superiore a quello fissato dal Comune di Modena nell'atto di determinazione del canone massimo di locazione di cui alla precedente lettera a). Potrà comunque pattuire canoni di locazione in misura inferiore a quella sopra indicata.

Le uniche somme che il locatore potrà esigere dal conduttore in via anticipata sono quelle da versare a titolo di cauzione a norma dell'art.11 della L. n. 392/1978.

d) L'aggiornamento del canone di locazione potrà avvenire a scadenze annuali in misura non superiore al 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale nazionale dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente.

Alle medesime scadenze, il locatore, che abbia effettuato sull'immobile opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, potrà chiedere al Comune la rideterminazione del canone massimo consentito.

e) Al contratto di locazione dovrà essere allegato l'atto di determinazione del canone massimo di locazione rilasciato dal Comune di Modena.

f) Il contratto di locazione dovrà riportare la seguente clausola: “è fatto divieto al conduttore di sublocare l'unità immobiliare locata, pena la risoluzione di diritto del contratto”.

g) In caso di inosservanza del divieto di sublocazione, di cui alla precedente lettera f), dovrà essere fatta valere la risoluzione del contratto di locazione, inviando comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A/R, al conduttore inadempiente e, per conoscenza, al Comune di Modena.

h) Il proprietario dovrà inviare al Comune di Modena copia del contratto stipulato entro tre mesi dalla data di registrazione.

i) il conduttore deve essere in possesso dei requisiti di moralità di cui alla successiva clausola n. 7. Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.li 46 e 47 del DPR 445/2000, da produrre all'Amministrazione comunale.

l) Alternativamente a quanto stabilito alla precedente lettera i), l'alloggio potrà essere offerto in locazione a “Agenzia casa” o, direttamente, al Comune. In questi casi il canone massimo di locazione non potrà superare quello definito dagli Accordi territoriali vigenti, ridotto del 20%, e il proprietario potrà usufruire delle agevolazioni fiscali IMU, nella misura stabilita dall'Amministrazione comunale.

m) Per tutto quanto non previsto dal presente atto dovranno osservarsi le norme vigenti in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione.

7) E' considerato in possesso dei requisiti di moralità colui:

= che non abbia riportato cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 e 84 del D.Lgs n. 159/2011;

= che non sia destinatario di sentenza definitiva di condanna o di decreto penale di condanna o divenuto irrevocabile, o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti delitti: delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291 quater del D.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale secondo la definizione di cui all'art. 2 della decisione quadro 2008 /841 GAI.

Il possesso di detti requisiti, dovrà riguardare chiunque, durante la vigenza del diritto di superficie, abiti l'alloggio (acquirenti, conduttori e loro conviventi).

8) Sanzioni

I. – Nullità:

Ogni singola pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione delle unità immobiliari, è nulla per la parte eccedente.

La parte che ha percepito cifre superiori al dovuto dovrà restituirle, rispettivamente, all'acquirente e al conduttore.

2. - Sanzioni pecuniarie:

a) Qualora vengano pattuiti corrispettivi di compravendita superiori a quelli stabiliti dal Comune di Modena, sarà applicata una sanzione determinata in misura pari al 10% del prezzo massimo di cessione calcolato alla data di accertamento della violazione.

b) Qualora vengano pattuiti canoni di locazione superiori a quelli stabiliti dal Comune di Modena, sarà applicata una sanzione determinata in misura pari al 10% del canone annuo percepito, moltiplicato per il numero delle annualità trascorse dalla stipula del contratto.

c) La mancata richiesta al Comune dell'atto di determinazione del prezzo massimo di cessione o del canone massimo di locazione comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al 5% del prezzo o del canone, determinati alla data dell'accertamento della violazione.

d) La mancata comunicazione al Comune di Modena degli estremi del rogito di compravendita o la mancata produzione della copia del contratto di locazione stipulato comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 500,00;

e) La mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di moralità e possidenza comporterà l'applicazione della sanzione di € 1000,00.

f) La vendita dell'immobile o la locazione stipulate con persone prive dei requisiti soggettivi richiesti (moralità e/o possidenza) comporterà l'applicazione di una sanzione determinata in misura pari al 10% del prezzo massimo di cessione dell'unità immobiliare compravenduta o locata.

g) La vendita dell'immobile prima del decorso di 5 anni dalla stipula del rogito di compravendita, in assenza di autorizzazione comunale, e il mancato utilizzo dell'alloggio come propria abitazione per un periodo superiore a 2 anni comporteranno, ciascuno, l'applicazione di una sanzione pecuniaria determinata in misura pari al 10% del prezzo massimo di cessione dell'unità immobiliare.

h) il mancato trasferimento della residenza presso l'alloggio entro sei mesi dalla data dell'acquisto comporterà l'applicazione della pena pecuniaria determinata in misura pari al 2% del prezzo massimo di cessione dell'alloggio stesso, determinato alla data di accertamento della violazione.

9) L'attività di controllo circa il rispetto delle presenti clausole sarà esercitata dal Comune di Modena ai sensi degli art.li 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge n. 241/1990, e sue successive mm. e ii., e del vigente Regolamento comunale sull'attività e sui procedimenti amministrativi.

10) L'esercizio della facoltà di riscatto della proprietà del terreno potrà avvenire verso un corrispettivo calcolato sulla base, non solo dei dati economico-finanziari relativi ai singoli lotti, ma altresì con riferimento al valore reale dei terreni stabilito periodicamente con deliberazione della Giunta comunale, nonché in conformità con quanto previsto dai Regolamenti comunali vigenti in materia di riscatti.

11) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia ai contenuti del Regolamento per l'edilizia Convenzionata e Agevolata approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 33/2018”.

- di stabilire che il presente atto sia allegato al rogito di compravendita dell'alloggio in oggetto.
- di dare atto che non sussistono rapporti di parentela e affinità tra il Dirigente responsabile del presente procedimento e i titolari di poteri decisionali nell'ambito della Cooperativa assegnataria.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Vice-Segretario Generale
MARCHIANO' LUISA



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA**

OGGETTO: COMPARTO PEEP 60 SALVO D'ACQUISTO EST - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA AL SIG. V.F. DI UN ALLOGGIO SITO A MODENA, IN VIA P. BORSELLINO N. 220 INT. 13, DI PROPRIETA' DELLA COOPERATIVA EDILIZIA SALVO D'ACQUISTO SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 1328/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 14/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(TROPEA MICHELE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: COMPARTO PEEP 60 SALVO D'ACQUISTO EST - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA AL SIG. V.F. DI UN ALLOGGIO SITO A MODENA, IN VIA P. BORSELLINO N. 220 INT. 13, DI PROPRIETA' DELLA COOPERATIVA EDILIZIA SALVO D'ACQUISTO SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 1328/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 15/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: COMPARTO PEEP 60 SALVO D'ACQUISTO EST - AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA AL SIG. V.F. DI UN ALLOGGIO SITO A MODENA, IN VIA P. BORSELLINO N. 220 INT. 13, DI PROPRIETA' DELLA COOPERATIVA EDILIZIA SALVO D'ACQUISTO SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 1328/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 15/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale